

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

18 NOV. 2013

94866
Prot. N. 18/2013



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Ordinanza nr. 183 R.O. del 18 novembre 2013

IL CAPO AREA VIII

Considerato che sono pervenute specifiche richieste per l'istituzione/utilizzazione di aree destinate al carico e scarico al servizio di vari esercizi commerciali esistenti in via San Francesco **Che** la situazione suddetta, valutate le condizioni di viabilità e traffico, determina l'esigenza di interdizione della sosta nelle aree all'uopo destinate con specifiche eccezioni per i mezzi che effettuano operazioni di carico e scarico.

Visto l'articolo 7 del codice della strada D. Lgs. 285/2002

Vista la deliberazione di G.C. con la quale si delimita il centro urbano

Visto il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 107.

Ritenuta la propria competenza in materia, in forza di decreto del Sindaco nr. 65/2013 e per i motivi di cui sopra,

ORDINA

1. È istituito stallo di sosta per carico e scarico nelle vie:
 - a. Via San Francesco civ. 10;
2. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci, tenuto conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, sono definiti nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00.
3. Gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 30 minuti, da certificare mediante apposizione di disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stallo.
4. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al punto 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
5. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 30 minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
6. per particolari esigenze di carico e scarico e previo preventivo avviso al Comando di Polizia Locale il limite di sosta di cui al comma 2 potrà essere eccezionalmente protratto per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.
7. Sono soppressi tutti i provvedimenti riguardanti le aree suddette precedentemente adottati.

MANDA

Alle forze di polizia presenti sul territorio per l'osservanza.

Dalla residenza municipale 18.11.2013

Il Capo Area VIII
Comandante la Polizia Locale
f.to Dott. Paolo Larizza